

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

44.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):	
Credito agevolato al commercio (<i>Testo unificato modificato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (<i>Parere della V e della VI Commissione</i>) (1288 - 795 - 1266 - 1578 - 2227 - 2243 - 2279 - 2309 - 2311 - 2370 - 2377 - 2386 - 2644 - 2680 - 2681 - 2770 - 3258-B)	439
PRESIDENTE	439, 440, 441, 445 446, 447, 449, 450, 453, 454, 455
ALESI	440, 441, 442, 455, 456
ALIVERTI	444
CRISTOFORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	445, 449, 455
D'ANGELO	449
ERMINERO	443
FIORET, <i>Relatore</i>	439, 455
LAFORGIA	449, 453, 455
MILANI	441, 442, 446 447, 449, 453, 454, 455, 456

Discussione del disegno e delle proposte di legge: Credito agevolato al commercio (*Testo unificato modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1288-795-1266-1578-2227-2243-2279-2309-2311-2370-2377-2386-2644-2680-2681-2770-3258-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno e delle proposte di legge: « Credito agevolato al commercio », già approvati in un testo unificato dalla XII Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 22 maggio 1975, modificato dalla VI Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 9 luglio 1975.

L'onorevole Fioret ha facoltà di svolgere la relazione.

FIORET, *Relatore*. Forse perché l'intendimento della nostra Commissione è stato quello di elaborare un testo legislativo per il credito agevolato al commercio che si discostasse dai vecchi schemi e privilegiasse la gestione del credito da parte dei beneficiari, il cammino del provvedimento è stato non solo lungo ma anche tormentato; e di esso si ha l'impressione confrontando il testo rinviatoci dal Senato, dal quale emergono

La seduta comincia alle 10,05.

FIORET, *Segretario f.f.* Legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

ampi rimaneggiamenti, con quello elaborato da questa Commissione. Oltre ad alcune sostanziali modifiche di carattere tecnico, specialmente per quanto riguarda il meccanismo dei tassi di interesse, le innovazioni apportate dal Senato riguardano: all'articolo 1, lo ulteriore aumento dei soggetti beneficiari; all'articolo 6, l'aumento da quattordici a diciotto del numero dei componenti il comitato di gestione del fondo; infine, ancora all'articolo 6 ed all'articolo 8, l'impossibilità per le regioni a statuto ordinario di concedere agevolazioni cumulabili. Tutti i colleghi sanno come su questi punti si sia esplicito un grande e positivo sforzo di mediazione politica e durante i lavori del Comitato ristretto e durante le discussioni in Commissione; essi sanno pure come l'equilibrio raggiunto sia stato il frutto della buona volontà di ciascuno per dare al settore commerciale uno strumento sufficientemente agile e moderno e per dare concreta attuazione alla legge 11 giugno 1971, n. 426, rimasta in gran parte inattuata nei suoi aspetti più tipicamente innovativi.

Non ritengo competa al relatore in questa fase della discussione fare delle proposte concrete o presentare emendamenti per ricondurre il progetto di legge a quella impostazione di fondo che lo vuole uno strumento atto a privilegiare le piccole e medie imprese commerciali gestite dai beneficiari; ma spetta certamente al relatore auspicare che dal dibattito che si aprirà sul provvedimento i vari gruppi politici, con l'intelligente mediazione del presidente, riescano a trovare nuove formulazioni idonee a restituire al provvedimento stesso quella filosofia che è stata alla base di tutto il lavoro della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ALESI. Nessuno di noi può dimenticare di trovarsi in presenza di un provvedimento che si trascina da molto tempo e che ci ha tenuti impegnati in Comitato ristretto ed in Commissione per quasi due anni, ed il cui risultato è un compromesso che a noi tutti è sembrato sano ed accettabile. Mi si consenta di dire che per me ha costituito motivo di meraviglia l'atteggiamento del Governo, il quale, dopo aver discusso con noi in sede di Comitato ristretto, dopo aver concordato con tutti i gruppi politici di questa Commissione sui punti fondamentali, dopo

aver presentato all'ultimo momento degli emendamenti che noi abbiamo accettati *pro bono pacis* insieme ad alcuni altri accomodamenti, ha provocato esso stesso le modifiche che ci rimandano il provvedimento dal Senato. Mi ha meravigliato il fatto che il Governo abbia ripensato nel giro di pochi giorni su ciò a cui non aveva avuto modo di pensare nell'arco di due anni. Si impone dunque una prima domanda al nostro presidente. Una eventuale modifica che noi dovessimo apportare oggi al testo in discussione potrebbe essere approvata dal Senato entro questa settimana, cioè prima delle ferie estive? Se ciò fosse possibile io non esiterei a dichiarare la mia disponibilità per un attento esame delle correzioni da apportare. Ma se ciò non fosse possibile esprimerei la preoccupazione di tutte le categorie commerciali per la grave situazione che il ritardo nell'approvazione del provvedimento finirebbe per causare.

Desidero a questo punto entrare nel merito del testo unificato in discussione per dire che ieri si è avuta notizia che la Commissione finanze e tesoro farà rilevare nel suo parere un errore tecnico all'articolo 11, laddove si fa riferimento agli articoli 15 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601. La Commissione finanze e tesoro ritiene più esatto tecnicamente fare riferimento all'intero titolo IV del medesimo decreto. Ho cercato di avere qualche notizia in merito e mentre ieri, sentendo il parere degli esperti della Commissione finanze, non avevo molti elementi, oggi mi sembra di poter affermare che il testo potrebbe ugualmente andar bene con il riferimento ai soli articoli 15 e 22. Infatti fare riferimento a tutto il titolo IV non ha significato, anche perché il riferimento ai due articoli sopracitati non comporta l'esclusione di tutti gli altri articoli del titolo. Penso, quindi, che questo punto che ieri ci aveva fatto temere di dover rimandare inevitabilmente il provvedimento al Senato, possa essere superato.

Per quanto riguarda le altre modifiche introdotte dal Senato occorre riconoscere che si tratta essenzialmente di correzioni tecniche che rendono il testo più completo e preciso. Sono per esempio state ridotte le somme previste nell'articolo 6 da cinque a quattro miliardi e da 10 a 9 miliardi proprio per la necessità di rientrare nella cifra stanziata. Un punto che lascia qualche perplessità

è rappresentato dalla lettera e) dell'articolo 8: mentre il testo della Camera parlava di « eventuali contributi degli istituti ed aziende di credito », il testo del Senato parla di « contributi degli istituti ed aziende di credito », evidentemente considerando che « eventuali contributi » possono anche non essere dati. C'è il fatto che sono state tolte le parole « enti pubblici e privati », ma l'importante è che gli istituti ed aziende di credito siano obbligati a dare i contributi. Un altro punto che lascia una certa perplessità è rappresentato dalla modifica della composizione del comitato. Il collega Milani ha presentato una interrogazione, giusta ma piuttosto pesante, che fa riferimento a delle dichiarazioni fatte in proposito, in forma ufficiale e in un convegno ufficiale, da un alto funzionario del ministero. Ognuno può fare sulle persone le valutazioni che crede, ma su questo punto mi si consenta di dire qualcosa.

La legge del 1961 che corregge e integra le leggi nn. 623 e 1016 (che riguardano il credito agevolato alla piccola e media industria e al commercio), prevede che il comitato di gestione del credito, quando formula proposte in materia di finanziamento a medio termine al commercio, è integrato dal direttore generale del commercio interno e da 2 esperti dei problemi della distribuzione designati dal ministro. Quindi vi è un preciso precedente di legge che prevede in questi comitati per i finanziamenti la presenza del direttore generale del commercio interno. D'altra parte si dice che si tratta di comitati politici che richiedono la presenza di ministri con la loro responsabilità. D'accordo, ma il comitato per il credito prevede fra i suoi compiti l'accertamento dei requisiti dei soggetti beneficiari ed è difficile pensare che il ministro possa in ciò fare a meno dell'ausilio tecnico dei suoi funzionari.

Un'ultima osservazione su un punto già notato dall'onorevole Milani, promotore in questa « disfida » fra Camera e Senato...

MILANI. Semmai, non fra Camera e Senato, ma fra Parlamento e Governo.

ALESI. In sede di Comitato ristretto, avevamo studiato la composizione del comitato che gestisce il provvedimento in modo che fosse composto in massima parte dalle categorie interessate, rispetto al Governo e alla burocrazia amministrativa. Devo però correggere quanto ha detto l'onorevole Milani, secondo il quale, con gli emendamenti del Senato, da

8 su 14 la rappresentanza dei commercianti sarebbe diventata 8 su 18; il rapporto è invece 9 su 18, per cui nel comitato si realizza una rappresentanza paritetica. Ma devo notare che, pur trattandosi di fondi dati dal Governo, le categorie conservano un grosso potere decisionale anche con questo rapporto di 9 a 9.

Concludendo: tutte le eventuali nostre modifiche devono essere subordinate alla assicurazione che domani il Senato possa definitivamente approvare il provvedimento in discussione, altrimenti scongiuro gli onorevoli colleghi - e consentitemi di farlo anche come vicepresidente della Confederazione del commercio e del turismo - di approvarlo con gli emendamenti introdotti dal Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole Alesi mi ha rivolto una domanda molto precisa, ma la mia risposta non potrà essere categorica. Ho avuto contatti ieri con il presidente della Commissione finanze del Senato, ma non ho potuto appurare con certezza se la Commissione sia in grado di riunirsi e ritenga di riunirsi domani o in un altro giorno. Sono questioni che sfuggono alla mia competenza.

Per quanto riguarda l'articolo 11, relativo alle agevolazioni tributarie, vorrei dire ai colleghi - avendo esaminato con cura il titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 - quale mi pare essere la sostanza della questione. Così come è formulato, l'articolo 11 del provvedimento in discussione esenta da tutte le imposte che gravano su operazioni di credito a medio ed a lungo termine, cioè dalle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e dalle tasse sulle concessioni governative. Gli articoli 17 e 18 del suddetto titolo IV stabiliscono una imposta sostitutiva dello 0,75 per cento. Richiamando nell'articolo 11 gli articoli 15 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 si ha l'esenzione, ma non si ha l'imposta sostitutiva dello 0,75 per cento a carico degli istituti di credito. Si cita l'articolo 22 forse per errore in luogo degli articoli 17 e 18. Pertanto, mantenendo l'attuale formulazione dell'articolo 11 si ottiene l'effetto di avere le esenzioni di cui all'articolo 15 e non l'imposta sostitutiva dello 0,75 per cento.

ALESI. Non è mica inapplicabile, tutto il resto del titolo IV! Il riferimento specifico all'articolo 15 non esclude affatto che anche gli articoli 16, 17 e 18 siano applica-

bili. Il 15 è stato introdotto per fare un riferimento specifico al fondo di garanzia.

MILANI. Il collega Alesi evidentemente ignora che l'ansia delle categorie di cui egli ha parlato è stata ieri disattesa dal Governo ed in particolare dal sottosegretario di Stato Fabbri, il quale ha presentato e fatto accettare al Comitato pareri della V Commissione bilancio un emendamento soppressivo di un comma dell'articolo 3 del provvedimento che ci è pervenuto dal Senato. Si tratta della soppressione della possibilità da parte degli enti locali di accendere mutui al fine della loro partecipazione alle iniziative dei commercianti. Il parere della V Commissione bilancio secondo gli uffici della Camera — che secondo me in questo caso sbagliano — è vincolante per la nostra Commissione. Se dunque viene soppresso quel comma dell'articolo 3 il provvedimento deve di necessità tornare nuovamente al Senato. Allora, poiché siamo tutti di fatto accusati di disattendere l'ansia delle categorie interessate, ecco che proprio quando il provvedimento poteva essere approvato nel testo del Senato e magari accompagnato da un regolamento preparato dal dottor Cantile...

ALESI. Ho criticato prima di tutti il Governo.

MILANI. A questo punto la mano destra non sa più cosa fa la sinistra e viceversa. Il modo come si è pervenuti a formulare questo parere, al di là della questione di merito, che pure è essenziale, dimostra che siamo addirittura giunti alla negazione di ogni correttezza nei rapporti tra Governo e Parlamento. Lei, onorevole Alesi, ha criticato il fatto che il Governo abbia presentato al Senato emendamenti che non aveva presentato o che aveva ritenuto opportuno ritirare qui alla Camera per contribuire ad affrettare lo *iter* del provvedimento. Ma oggi ci troviamo in presenza di un sottosegretario il quale non si è premurato di presentare emendamenti né alla Camera (dove il provvedimento è stato approvato in prima lettura), né al Senato (dove è stato modificato) e che, una volta ritornato alla Camera il provvedimento, non si perita di proporre una modifica che sicuramente ne prolungherà ancora l'*iter*! Questo vuol dire davvero fare del tutto per rendere oggettivamente travagliata la storia parlamentare di questo provvedimento, indipendentemente dalle valutazioni politiche!

Vorrei — e credo che su questo siano tutti d'accordo in base ad un costume che tutti abbiamo cercato di introdurre in questa Commissione — che non ci nascondessimo dietro un dito, perché il « dito » dell'articolo 15 e dell'articolo 22 ed il « dito » (un po' più grosso) dell'emendamento soppressivo presentato dal sottosegretario Fabbri nascondono in realtà il fatto sostanziale dell'eventuale rinvio al Senato del provvedimento. Può darsi che ciò riesca a salvare la coscienza di qualche collega della maggioranza, ma v'è una sostanza politica in tutto questo che consiste essenzialmente in due punti.

Il primo punto è di metodo; abbiamo lavorato per più di due anni, con una pausa di circa un anno e mezzo perché il Governo ci aveva assicurato che avrebbe elaborato un suo proprio strumento legislativo e siamo arrivati a fare un testo concordato che lasciava impregiudicate le differenti posizioni di partenza che si sono poi tradotte in diversi emendamenti, alcuni accolti, altri respinti nel corso della discussione in sede referente e in sede legislativa. Già nel corso di questa discussione abbiamo rischiato di rinviare il provvedimento, in quanto il Governo ha minacciato di chiederne la rimessione in Assemblea se non avessimo accettato nel comitato che gestisce il credito la presenza di tre ministeri in più e del direttore generale del commercio interno. Abbiamo superato anche questo scoglio, accettando le sollecitazioni della maggioranza a farlo, anche perché si era all'ultima seduta prima delle elezioni del 15 giugno e qualcosa ai commercianti bisognava pur dimostrare! Al Senato il provvedimento poteva finalmente diventare legge; ritorna invece alla Camera con le note modifiche introdotte per iniziativa del Governo e che oggi dovremmo avallare. Si capisce allora come la questione di metodo diventi una questione fondamentale che pone in discussione la stessa chiarezza dei rapporti tra maggioranza e opposizione. In verità, non capisco come si possa da parte della maggioranza e anche di qualche esponente della minoranza, in questo caso l'onorevole Alesi, subordinarsi a dei condizionamenti che non sono accettabili, specialmente quando vanno contro la volontà della totalità della Commissione.

Vi è inoltre una questione di merito. Le innovazioni contenute in questo provvedimento rispetto alla legge n. 1016, non sono tanto innovazioni tecniche, ma di contenuto e di indirizzo sia pure, come noi diciamo, parziali

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

e limitate. Una di queste innovazioni concerne la definizione dei soggetti beneficiari. Ora, quando il Senato introduce la dizione « società promotrici di centri commerciali », viene meno quella chiarezza che ci siamo sforzati di perseguire, proprio in un punto fondamentale del provvedimento. Un secondo punto che vorrei far notare riguarda il rapporto con le regioni. Ebbene l'aver tolto nel testo del Senato ogni riferimento alle regioni, disattendendo le loro richieste e le loro esigenze, significa fare del settarismo puro. Continuando su questa strada si commette oltretutto un grossolano errore politico, perché si mette in difficoltà la stessa democrazia cristiana sia laddove è rimasta in maggioranza col centro-sinistra o meno, sia dove è stata costretta a passare all'opposizione, in rapporto alle maggiori difficoltà di recupero per il futuro. Un terzo rilievo che vorrei fare riguarda il comitato di gestione del credito. La sua composizione era un fatto accettato nella coscienza di ogni componente del Comitato ristretto e della Commissione e corrispondeva all'esigenza obiettiva di farla finita con leggi gestite solamente dall'alta burocrazia con una posizione determinante con tutte le conseguenze che ne derivano. Si era giunti tutti assieme ad un certo tipo di composizione del comitato, facendo un piccolo passo avanti in ordine alla razionalizzazione della gestione del credito, anche se non profondamente innovatore. Credo che questo sia un motivo di riflessione per tutti. A questo punto le pressioni della cosiddetta urgenza si possono esprimere in un solo modo, che sia leale e chiaro: chiedere al Governo di reintrodurre alcune modifiche e di farsi in qualche modo garante circa la volontà politica della loro immediata approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento. In questo senso ci sono vari precedenti: se c'è la volontà politica, anche in questo caso sarà possibile approvare il provvedimento, modificato, prima delle ferie estive.

ERMINERO. Viene alla luce una specie di problematica esasperante, quando si tratta di problemi del commercio. Tutti conosciamo l'itinerario della legge n. 426 e i laboriosissimi lavori del Comitato ristretto a suo tempo nominato per questo provvedimento. Addirittura sulla legge n. 426 è in corso una indagine conoscitiva a due anni dalla sua entrata in vigore per confrontare le volontà delle diverse parti politiche, degli organismi e degli enti interessati, delle regioni e

dei comuni, delle organizzazioni imprenditoriali del settore e dei rappresentanti dei lavoratori, per vedere se questa legge debba essere modificata o meno.

Con il che si dimostra che vi è da parte di questa Commissione uno zelo che mi pare addirittura eccessivo per un argomento che, quantificato dal punto di vista economico, non supera i 10 miliardi in 10 anni, mentre approviamo provvedimenti che comportano aggravii ben maggiori senza che ciò necessariamente comporti gli approfondimenti che invece ora stiamo facendo. Sono francamente amareggiato nel constatare che la questione si complica per una serie di cause, di sensibilità esasperate che esulano dalla vostra volontà di legislatori e dai problemi precipui del commercio.

Noi del gruppo della democrazia cristiana non pretendiamo di fare una legge perfetta. Anche il ministro dell'industria e del commercio ha dichiarato pubblicamente che il problema dei finanziamenti sarebbe stato eventualmente rivisto in proporzione alle percentuali d'uso dei vari stanziamenti, suddivisi tra i vari comparti economici. Pareva evidente che, una volta approvato questo testo (senza fare commenti sull'operato della Commissione del Senato), fosse possibile presentare, in base alle variazioni risultanti dalla verifica delle utilizzazioni dei vari finanziamenti, dei provvedimenti migliorativi della sua dotazione finanziaria. Infatti un intervento nel settore commerciale insieme a quelli decisi nei comparti artigianale, della piccola e media industria e immobiliare, acquista dal punto di vista anticongiunturale un particolare senso. Ora il Governo e il Senato hanno posto delle modifiche, alcune delle quali anche accettabili; siamo comunque di fronte ad una dichiarazione della V Commissione bilancio per cui sembra inevitabile che il provvedimento debba tornare al Senato. Nella giornata di ieri e questa mattina vi sono stati scambi di idee ulteriori per trovare una soluzione che sia soddisfacente per tutte le parti politiche che hanno elaborato questo provvedimento; ebbene se esso dovrà essere rinviato al Senato e se esiste la volontà politica di approvarlo prima delle ferie, si potrà vedere di introdurre — pur ridotte al minimo — alcune modifiche concordate.

Se invece il parere non è vincolante e dunque il provvedimento non deve necessariamente tornare al Senato, possiamo impegnarci ad accettarlo così com'è, pur riconoscendo che non è del tutto consona alla no-

stra volontà politica, in conseguenza impegnarci politicamente a presentare una proposta di legge migliorativa. Se il provvedimento dovrà tornare al Senato, non vedo perché eventuali modifiche comunemente pensate non possano essere oggetto dell'esame di quel ramo del Parlamento: non credo che i senatori non avranno una mezza giornata in più da dedicare alla nuova formulazione.

ALIVERTI. Voglio chiedere al presidente di accertare ancora, sulla scorta delle richieste fatte dall'onorevole Erminero, la disponibilità o meno della Commissione finanze del Senato. Infatti io ritengo che se essa non confermasse la sua possibilità di riconvocarsi domattina per l'approvazione del provvedimento modificato da parte nostra, sarebbe più opportuna una pausa di ripensamento che, facendo sbollire i calori estivi, ci portasse in settembre a riflettere su tutto il provvedimento.

Mi sembra che stamane noi, come ha rilevato l'onorevole Erminero, stiamo drammatizzando una situazione che in effetti non si presenta in termini di eccessiva drammaticità. Abbiamo, è vero, molti motivi per rammarrirci di determinati comportamenti vuoi in sede legislativa vuoi in sede di Comitato ristretto, nella quale erano state prese in seria considerazione tutte le possibili soluzioni alternative, comprese quella della regionalizzazione dei fondi o quella di una delega da parte del Governo alle regioni della competenza di stabilire se vi fosse o meno la concorrenza dei requisiti che stanno alla base delle richieste di finanziamento. Quindi devo dire che il Senato nell'introdurre le modifiche al provvedimento non si è limitato ad alcune questioni di carattere formale ma ha eliminato alcuni punti importanti intaccando nelle sue fondamenta e soprattutto nei suoi principi ispiratori il provvedimento impostato dal Comitato ristretto di questa Commissione. Devo però anche sottolineare che alcune aggiunte, come quella relativa alle società promotrici di centri commerciali, non sono tali da mettere in dubbio la finalizzazione del provvedimento e quindi da modificare sostanzialmente la destinazione dei finanziamenti. Le società promotrici di centri commerciali devono essere costituite tra le piccole e medie imprese esercenti il commercio. Né sorge alcun dubbio che queste società debbano avviare la costituzione dei centri commerciali riservando ai singoli operatori commerciali la gestione di detti centri. Né, d'altra

parte, sarebbe accettabile quella proposta modificativa suggerita ieri da un rappresentante di parte missina che vorrebbe riservare a queste società la titolarità della gestione perché in tal modo verrebbe intaccato il principio della gestione dei centri commerciali che deve essere riservata ai singoli operatori commerciali e non al loro complesso. Pertanto mi sembra che questa aggiunta introdotta dal Senato segua il principio associativo fra piccoli e medi operatori commerciali e non possa minimamente intaccare la finalità del provvedimento.

Anche sul famigerato comitato di gestione di cui all'articolo 6 vorrei spendere una parola di pacificazione in relazione alle giuste osservazioni che a suo tempo abbiamo fatto e vorrei esporre alcune considerazioni di fondo in ordine alla composizione di tale comitato. Non ho motivo di condividere la preoccupazione del Governo circa la maggioranza che si deve stabilire nell'ambito del comitato in ordine ad una sua eventuale corporativizzazione, poiché in effetti si tratta di una ripartizione di fondi fatta nell'ambito delle categorie interessate sulla base di disponibilità finanziarie decise dal Governo e che, del resto, come è già stato opportunamente sottolineato, non assommano certo a centinaia di miliardi. Però non sono neanche del parere di coloro che vorrebbero a tutti i costi eliminare le rappresentanze ministeriali perché se dette rappresentanze sono ritenute come un tentativo di burocratizzare eccessivamente il comitato di gestione, occorre chiarire che il ministro non è espressione della burocrazia ministeriale, ma è un soggetto squisitamente politico e, come tale, è la persona più idonea ad interpretare le istanze delle categorie interessate.

Anche per quanto riguarda il direttore generale del commercio interno, ritengo che si tratti di una presenza che potrebbe essere unanimemente accettata nella sua specifica funzione amministrativa, nei suoi specifici compiti di istruire e di presentare le pratiche al comitato, di farsi in un certo senso relatore per quanto riguarda la istruttoria e la definizione degli stanziamenti che il comitato dovrà deliberare. Se anche a questo proposito non vi fossero obiezioni preconcette o pregiudiziali, tenterei di fare una proposta di accettazione della composizione del comitato di gestione così come è stata formulata dal Senato con due modifiche: la prima riguarda appunto la partecipazione del direttore generale del commercio interno al quale

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

sarebbe riservato il compito di segretario; la seconda dovrebbe stabilire la partecipazione del rappresentante della regione di volta in volta interessata alle sedute del comitato.

Se queste fossero considerate proposte accettabili — tenuto conto che comunque dovrebbero essere introdotte modifiche all'articolo 4 — potremmo approvare il provvedimento questa mattina stessa.

PRESIDENTE. Vorrei manifestare un certo stato di disagio come presidente della Commissione perché, mentre non disconosco il diritto della Commissione finanze e tesoro del Senato di convocarsi o no giovedì mattina, mi riconosco il dovere di tutelare la Commissione che presiedo in modo che non si trovi a dover decidere in stato di necessità e di fronte a scelte obbligate.

Mi pare che, alla luce di quanto ho ascoltato, sotto il profilo procedurale siamo di fronte ad ipotesi che sono state chiaramente manifestate. La prima è quella di approvare il provvedimento così come ci è pervenuto dal Senato, salvo poi voler presentare una proposta di legge modificativa di quanto già approvato. La seconda è quella di modificare il testo in discussione lasciando al Senato piena e responsabile libertà di decidere la sua approvazione definitiva prima delle ferie estive.

Ritengo giusto quanto osservato dall'onorevole Aliverti di procedere nella discussione con celerità sì, ma evitando di prendere decisioni avventate e poco opportune dovute alla tensione del momento. Aggiungo anche che non drammatizzerei troppo il problema dei termini, perché non è detto affatto che a settembre, lo stesso giorno in cui riapre il Parlamento, il Governo decida di mettersi in crisi.

Dette queste cose, prima ancora che il Governo dica il suo pensiero, desidererei che attraverso opportuni contatti tra i rappresentanti dei gruppi, si decidesse l'ulteriore modo di procedere di questa seduta per evitare, in sede di esame degli articoli, degli scontri su eventuali emendamenti che magari vanno al di là dei convincimenti di ciascuno. Propongo pertanto una breve sospensione della seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 11,45, è ripresa alle 12,05.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CRISTOFORI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato: Ho ascoltato gli interventi degli onorevoli deputati e mi rendo conto dei motivi di perplessità e delle critiche che sono state rivolte.

Sull'andamento di questo provvedimento devo far considerare, in particolare all'onorevole Milani, che nel corso della sua approvazione personalmente ho cercato, anche rispetto agli stessi emendamenti del Governo, di trovare delle formule di mediazione che corrispondessero allo spirito con cui esso era stato impostato dal Comitato ristretto. Quindi al momento della sua trasmissione alla Commissione finanze del Senato esistevano già una serie di osservazioni al testo approvato dalla Camera alle quali, nel frattempo, si sono aggiunte altre considerazioni di natura tecnica ed una di natura politica. Le prime risultano nelle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento e quella di natura politica è relativa alla composizione del comitato di gestione. Su quest'ultimo punto la posizione del Governo è stata in questa sede, in prima lettura, orientata ad aumentare la rappresentanza dei ministeri e questo orientamento è stato accolto solo parzialmente dalla Commissione che, contemporaneamente, ha aumentato la rappresentanza delle categorie in numero uguale all'aumento delle rappresentanze ministeriali.

Il problema sostanzialmente è questo: se un organismo che amministra denaro dello Stato debba lasciare alle categorie interessate la preponderanza nella gestione. La risposta che il Governo ha dato e dà in questa sede è che tale eventuale preponderanza abbia carattere corporativo. Nel momento in cui il denaro pubblico è gestito categoria per categoria, si attua un indirizzo che il Governo ritiene non consona alla responsabilità politica generale che il pubblico amministratore deve avere. Pur prevedendo una larghissima rappresentanza delle categorie, il Governo ritiene che il loro parere, pur importante, debba essere subordinato alle esigenze di carattere generale rappresentate a livello politico dal ministro e non dalla burocrazia. Mi sembra comunque che nel corso dei contatti avutisi durante la sospensione alcune cose si siano chiarite, per cui gli emendamenti che verranno presentati saranno

forse sufficienti a dissipare quelle preoccupazioni e quelle perplessità che sono emerse.

Un'ultima considerazione circa i pareri diversi e contraddittori che sono venuti fuori; è la natura bicamerale del nostro sistema parlamentare che comporta frequenti cambiamenti di posizione non solo nel Governo, ma anche nei singoli gruppi politici. Quindi, le recriminazioni che formulava il collega Milani sono legate al sistema legislativo che vige nel nostro paese e del quale dobbiamo essere rispettosi. Così come in sede parlamentare sono possibili modifiche da un ramo del Parlamento rispetto all'altro, oggi queste iniziative ci sono da parte del Governo, in relazione alla dinamica che si viene a creare circa i problemi che di volta in volta vengono esaminati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate. Poiché la VI Commissione non ha ancora espresso il suo parere e poiché il termine regolamentare per tale parere non è ancora scaduto, occorre rinviare la votazione definitiva dei singoli articoli alla seduta di domani, in modo da lasciare aperta la possibilità di accogliere gli eventuali suggerimenti della VI Commissione.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

(Soggetti beneficiari).

Sono ammessi ad usufruire di finanziamenti per la ristrutturazione dell'apparato distributivo, secondo le finalità ed in attuazione a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426:

1) le società, le cooperative, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie ed altre forme di commercio associato costituito esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;

2) le cooperative di consumo e i loro consorzi anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici;

3) le piccole e medie imprese esercenti il commercio o la somministrazione al pubblica di alimenti e bevande.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

(Soggetti beneficiari).

Sono ammessi ad usufruire di finanziamenti per la ristrutturazione dell'apparato distributivo, secondo le finalità ed in attuazione a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

1) le società, le cooperative, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, le società promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;

2) le cooperative di consumo e i loro consorzi anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici;

3) le piccole e medie imprese esercenti il commercio nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'onorevole Milani ha presentato il seguente emendamento:

Al numero 1) sopprimere le seguenti parole: « le società promotrici di centri commerciali ».

MILANI. Il gruppo comunista ha presentato questo emendamento per evitare che si possa aggirare la legge come è già avvenuto in occasione della legge n. 623 e di altre leggi che formalmente erano in favore delle piccole e medie imprese. Sostanzialmente il rischio consiste nel fatto che una grossa società immobiliare si metta d'accordo con 8-9 piccoli o medi commercianti, remunerandoli adeguatamente per questo loro servizio, per costituire formalmente una società promotrice di un centro commerciale al fine di vendere i loro prodotti ad altri commercianti che dovranno a loro volta comprare delle quote di questo centro commerciale e gestire i loro punti di vendita all'interno di quest'ultimo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Milani.

(È respinto).

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

L'onorevole Aliverti ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al numero 1) dopo la parola: « associato », le seguenti: « a condizione che siano tutti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

MILANI. Sarebbe opportuno che nel regolamento di applicazione della legge venisse esplicitamente richiamato il rischio di cui ho parlato a proposito delle società promotrici dei centri commerciali.

PRESIDENTE. Mi pare che con un cenno di assenso il sottosegretario, onorevole Cristofori, ha convenuto con l'interpretazione data dal collega Milani.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(Programmi di finanziamento).

I finanziamenti assistiti dal contributo previsto dal successivo articolo 3 sono subordinati alla presentazione, da parte degli aventi diritto, di programmi di investimento che diano concreto affidamento di contribuire all'aumento della produttività e funzionalità del servizio distributivo e sono concessi per piani che abbiano per oggetto congiuntamente e alternativamente:

a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale ivi comprese l'acquisizione dell'area, nonché le opere murarie necessarie all'adattamento dei locali stessi;

b) l'acquisto, l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale.

I finanziamenti sono estesi alla formazione di scorte necessarie alla realizzazione dei programmi d'investimento non eccedenti il limite:

a) del 20 per cento dell'ammontare degli investimenti, nel caso di realizzazione di programmi che comprendono l'acquisto o la costruzione di locali per l'attività commerciale;

b) del 30 per cento dell'ammontare degli investimenti negli altri casi.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

(Programmi di finanziamento).

I finanziamenti assistiti dal contributo previsto dal successivo articolo 3 sono subordinati alla presentazione, da parte degli aventi diritto, di programmi di investimento che diano concreto affidamento di contribuire all'aumento della produttività e funzionalità del servizio distributivo e sono concessi per piani che abbiano per oggetto congiuntamente e alternativamente:

a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale ivi comprese l'acquisizione dell'area, nonché le opere murarie necessarie all'adattamento dei locali stessi;

b) l'acquisto, l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale.

I finanziamenti sono estesi alle scorte necessarie alla realizzazione dei programmi di investimento non eccedenti il limite.

Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(Tassi di interesse. Durata e limite massimo dei finanziamenti).

Per la realizzazione dei programmi di finanziamento previsti dall'articolo 2 della presente legge si applica un tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, non superiore al 65 per cento del tasso di riferimento; per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica un tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, non superiore al 50 per cento del tasso di riferimento.

Il tasso di riferimento, di cui al precedente comma, viene stabilito annualmente con decreto del ministro del tesoro, di concerto con il ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno e con il ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La durata dei finanziamenti non può essere superiore a 10 anni e, per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, a 15 anni.

La durata delle operazioni è ridotta a 7 anni per i finanziamenti destinati al rinnovo e all'ampliamento di attrezzature fisse e mobili, relative ai locali di vendita e di magazzino già esistenti e destinati a opere murarie di rinnovo e di adattamento dei locali in proprietà.

I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva riconosciuta per la realizzazione dei programmi di investimento, comprese le scorte.

I finanziamenti a tasso agevolato non possono superare, per ogni punto di vendita o magazzino facente capo all'impresa, l'importo di lire 500 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafi 1) e 2), e l'importo di lire 150 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafo 3).

Per le piccole e medie imprese esercenti il commercio all'ingrosso, l'importo è elevato a lire 250 milioni.

Le agevolazioni concesse dalle regioni a statuto speciale e ordinario e dalle province autonome di Trento e Bolzano sono cumulabili con quelle previste dalla presente legge.

Le agevolazioni concesse dalla presente legge non sono invece cumulabili, con quelle accordate ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

(Tassi di interesse. Durata e limite massimo dei finanziamenti).

Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento, previsti dall'articolo 2 della presente legge, si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, del 65 per cento del tasso di riferimento; per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, si applica un tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, del 50 per cento del tasso di riferimento.

Il tasso di riferimento, di cui al precedente comma, viene stabilito con decreto del ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Allo scopo di porre gli istituti in condizione di applicare i tassi di interesse, di cui al primo comma del presente articolo, il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del comitato di cui all'articolo 6 della presente legge, è autorizzato a concedere agli istituti di credito abilitati, un contributo posticipato annuo, commisurato, in quota costante, in relazione alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento esistente al momento della stipula e la rata di ammortamento, a carico dell'impresa, calcolata al tasso di interesse agevolato di cui al primo comma del presente articolo.

Per il periodo di utilizzo del finanziamento e fino all'inizio dell'ammortamento, il ministro di cui al precedente comma è altresì autorizzato a corrispondere un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato.

Il periodo di utilizzo non può essere superiore ad un anno. Il contributo è concesso per le operazioni stipulate entro un anno dalla data di comunicazione dell'ottenuto beneficio da parte del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, decorre dalla data di erogazione del finanziamento e cessa con l'ultima rata di ammortamento del mutuo stesso.

La durata dei finanziamenti non può essere superiore a 10 anni e, per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, a 15 anni.

La durata delle operazioni è ridotta a 7 anni per i finanziamenti destinati al rinnovo e all'ampliamento di attrezzature fisse e mobili, relative ai locali di vendita e di magazzino già esistenti e destinati a opere murarie di rinnovo e di adattamento dei locali in proprietà.

I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva riconosciuta per la realizzazione dei programmi di investimento, comprese le scorte.

I finanziamenti a tasso agevolato non possono superare, per ogni punto di vendita o magazzino facente capo all'impresa, l'importo di lire 500 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafi 1) e 2) e l'importo di lire 150 milioni per i

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafo 3).

Per le piccole e medie imprese esercenti il commercio all'ingrosso l'importo è elevato a lire 250 milioni.

Le agevolazioni concesse dalla presente legge non sono cumulabili, con quelle accordate ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Angelo ha presentato il seguente emendamento al primo comma:

Ripristinare al primo comma la dizione soppressa dal Senato:

« non superiore al 65 per cento del tasso di riferimento ».

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Potrebbe sorgere il dubbio che vi sia una qualche discriminazione per cui il tasso di interesse sarebbe per alcuni inferiore al 65 per cento del tasso di riferimento. Su questo punto al Senato vi è stato parere unanime di tutti i gruppi.

D'ANGELO. Potrei integrare la mia proposta di modifica con un emendamento al secondo comma tendente a sostituire le parole: « Il tasso di riferimento, di cui al precedente comma, viene stabilito » con le altre: « Il tasso annuo di interesse ed il tasso di riferimento di cui al comma precedente vengono stabiliti con decreto del ministro del tesoro ».

PRESIDENTE. Mi pare che con il primo comma si stabilisca un tasso annuo di riferimento, rispetto al quale il tasso annuo di interesse applicato è del 65 per cento e, per il Mezzogiorno, del 50 per cento.

D'ANGELO. Noi vogliamo che siano aggiunte le parole « non superiore » perché in tal modo la discriminazione paventata dal sottosegretario Cristofori non avrebbe più luogo e perché lo strumento del credito agevolato sia utilizzato per l'ammmodernamento della rete commerciale come elemento variabile in rapporto all'aumento o alla diminuzione dell'impegno dello Stato in questo settore.

LAFORGIA. Tutta l'impostazione dell'articolo 3 esclude di per sé la proposi-

zione di questi emendamenti perché quando si fa perno sul tasso di riferimento e si stabilisce che il tasso d'interesse è pari all'uno per cento di esso è inutile fare questo richiamo.

PRESIDENTE. Mi pare che nelle intenzioni dell'onorevole D'Angelo il ministro del tesoro, sentito il CIPE, dovrebbe avere la possibilità ogni anno di ridurre anche rispetto al 65 per cento ed al 50 per cento il tasso di riferimento.

LAFORGIA. Ma questo c'è di già.

PRESIDENTE. Il tasso di riferimento è quello che viene lucrato dagli istituti di credito, perciò risponde a determinate esigenze. Il tasso annuo di interesse viene stabilito a seconda di quella che è la manovra dell'agevolazione che uno vuole esplicitare. Allora il tasso di riferimento ed il tasso annuo di interesse possono essere in un rapporto fisso per legge così come è stato pensato dalla Camera e confermato poi dal Senato perché quel « non superiore » non consentiva poi la possibilità di stabilire tassi annui di riferimento uguali per tutti, mentre questa possibilità può essere affidata al ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento D'Angelo al primo comma.

(E respinto).

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ad un certo punto si parla di decorrenza del contributo dalla data di erogazione del finanziamento e di sua cessazione con l'ultima rata di ammortamento del mutuo. Poi, all'articolo 6, si legge: « Il contributo decorre dalla data di stipula dei contratti ». Allora dovremmo sopprimere l'articolo 6.

PRESIDENTE. L'osservazione mi pare giusta. Ne terremo conto quando discuteremo l'articolo 6.

L'onorevole Milani ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

MILANI. Il primo comma dell'articolo 3 fissa il tasso d'interesse il che vuol dire che le banche devono applicare questo tasso, che in realtà è fissato con decreto

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

del ministro del tesoro. In effetti il tasso d'interesse è superiore al tasso di riferimento: ecco la nostra preoccupazione. Ovviamente le banche saranno molto restie a concedere mutui in quanto dovranno sopportare un onere accessorio del 65 per cento.

PRESIDENTE. È evidente che per applicare la legge è necessario determinare un punto di riferimento, un tasso rispetto al quale si paghi la differenza tra tasso praticato e tasso di riferimento. Quest'ultimo non può essere stabilito dal ministro del tesoro in quanto manca ogni riferimento al tasso di mercato.

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 3 di cui il deputato Milani ha chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Milani è pertanto respinto.

L'onorevole Milani ha presentato il seguente emendamento:

Ripristinare il penultimo comma soppresso dal Senato.

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

S'intende pertanto approvata la soppressione all'articolo 3 approvata dal Senato.

Su questo articolo 3, prego gli onorevoli colleghi di autorizzare, in sede di coordinamento, eventuali modifiche al riferimento che si fa, nel primo e al sesto comma, alla legge che stabilisce i territori del Mezzogiorno e delle aree depresse.

(Così rimane stabilito).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

(Istituti di credito. Finanziamenti a medio termine a tasso ordinario).

Anche in deroga ai vigenti statuti, sono autorizzati a concedere finanziamenti a medio termine ai soggetti beneficiari indicati dall'articolo 1, nelle proprie zone di competenza, gli istituti e le aziende di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a me-

dio termine e autorizzati ad operare con l'Istituto centrale del credito a medio termine.

Salve le garanzie reali sulle operazioni relative al rinnovo, acquisto, costruzione, adattamento di immobili per locali di vendita e magazzini, sulle altre operazioni, in mancanza di garanzie reali, gli istituti di credito potranno costituire a garanzia un privilegio speciale sia sulle attrezzature acquistate, sia su tutte le altre esistenti, compresi macchinari ed utensili destinati comunque al funzionamento ed esercizio del punto di vendita o del magazzino.

Gli enti locali territoriali, o gli altri enti pubblici locali, nei limiti della loro quota di compartecipazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1), garantiscono i mutui mediante i corrispettivi dei servizi o mediante delegazioni di tributi o compartecipazioni, ai sensi delle leggi vigenti.

Per la realizzazione dei programmi che importino investimenti superiori ai limiti massimi dei finanziamenti agevolati previsti dal precedente articolo 3, gli istituti di credito di cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, ad effettuare finanziamenti a medio termine senza contributo dello Stato, ammessi a sconto presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

La durata massima d'intervento è elevata a dieci anni, e a quindici anni per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

(Istituti di credito. Finanziamenti a medio termine a tasso ordinario).

Anche in deroga ai vigenti statuti, sono autorizzati a concedere finanziamenti a medio termine ai soggetti beneficiari indicati dall'articolo 1, nelle proprie zone di competenza, gli istituti e le aziende di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine e autorizzati ad operare con l'Istituto centrale del credito a medio termine.

Salve le garanzie reali sulle operazioni relative al rinnovo, acquisto, costruzione,

adattamento di immobili per locali di vendita e magazzini, sulle altre operazioni, in mancanza di garanzie reali, gli istituti di credito potranno costituire a garanzia il privilegio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Gli enti locali territoriali, o gli altri enti pubblici locali, nei limiti della loro quota di compartecipazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1), possono garantire i mutui mediante i corrispettivi dei servizi o mediante delegazioni di tributi o compartecipazioni, ai sensi delle leggi vigenti.

Per la realizzazione dei programmi che importino investimenti superiori ai limiti massimi dei finanziamenti agevolati previsti dal precedente articolo 3, gli istituti di credito di cui al primo comma sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, ad effettuare finanziamenti a medio termine senza contributo dello Stato, ammessi a risconto presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

La durata massima d'intervento è elevata a dieci anni, e a quindici anni per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

Anche per l'articolo 4, se non vi sono obiezioni rimane stabilito che in sede di coordinamento si apportheranno eventuali modifiche al riferimento che si fa nell'ultimo comma, alla legge che stabilisce i territori del Mezzogiorno e delle aree depresse.

(Così rimane stabilito).

Faccio inoltre presente che la V Commissione bilancio ha fatto pervenire il suo parere favorevole al presente provvedimento a condizione che venga soppresso il terzo comma dell'articolo 4.

Su tale emendamento della V Commissione bilancio c'è da osservare che l'articolo 1 (sul quale la V Commissione bilancio stessa non ha fatto osservazioni) stabilisce che gli enti locali possono partecipare con loro capitali a società cooperative; non si vede quindi come si possa vietare agli enti locali la garanzia dei mutui. Se la Commissione è d'accordo inviterei la V Commissione bilancio a riunirsi oggi pomeriggio per vagliare queste nostre considerazioni.

(Così rimane stabilito).

L'articolo 5 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6

(Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e comitato di gestione).

Nello stato di previsione del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge.

La gestione del fondo è affidata ad un comitato istituito presso il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, nominato su decreto del ministro e composto dal ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal ministro del tesoro, dal ministro del lavoro, dal ministro per le regioni, dal ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno o loro delegati, da un rappresentante del Mediocredito centrale, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti designati dalle regioni, di cui uno designato dalle regioni meridionali.

Alle sedute del comitato partecipa inoltre, a titolo consultivo, il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi.

Il suddetto comitato:

1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;

2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro 90 giorni dalla presentazione delle stesse;

3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della presente legge;

4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendite predisposte dai comuni ed eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate;

5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);

6) predispone eventuali convenzioni tra gli istituti di credito di cui al precedente articolo 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.

Il contributo decorre dalla data della stipula dei contratti.

Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di 5 miliardi di lire per l'anno 1975 e di 10 miliardi di lire per nuove anni a partire dall'esercizio 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario in corso mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Della suddetta somma una quota è riservata al commercio all'ingrosso nel limite massimo del 10 per cento.

La quota di riserva per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, è fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento.

Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al precedente comma.

Il ministro del tesoro è autorizzato a effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

(Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e comitato di gestione).

Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge.

La gestione del fondo è affidata ad un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del ministro e composto dal ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal ministro del tesoro, dal ministro del lavoro, dal ministro per le regioni, dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal ministro del turismo, dal ministro del bilancio o loro delegati, dal direttore generale del commercio interno, da un rappresentante degli istituti di credito, designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.

Alle sedute del comitato partecipa inoltre, a titolo consultivo, il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi

Il suddetto comitato:

1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;

2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro 120 giorni dalla presentazione delle stesse;

3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della presente legge;

4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendite predisposte dai comuni ed eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate;

5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3).

Il contributo decorre dalla data della stipula dei contratti.

Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975 e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1976, con copertura dell'onere relativo al-

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

l'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Della suddetta somma la quota riservata al commercio all'ingrosso non può essere superiore al 10 per cento.

La quota di riserva per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, è fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento.

Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al precedente comma.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

L'onorevole D'Angelo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere al secondo comma le parole « dal ministro delle regioni, dal ministro del turismo, dal ministro del bilancio o loro delegati ».

L'onorevole Aliverti ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere al secondo comma le parole « dal direttore generale del commercio interno »;

Aggiungere al terzo comma dopo le parole: « concessione dei contributi », le altre: « Le mansioni di segretario sono svolte da un direttore generale designato dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

L'onorevole Milani ha presentato il seguente emendamento:

Ripristinare il punto 6) soppresso dal Senato.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quinto comma.

Pongo in votazione il periodo al secondo comma dell'articolo 6 di cui l'onorevole D'Angelo ha proposto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento D'Angelo è pertanto respinto.

Pongo in votazione il periodo al secondo comma dell'articolo 6 di cui l'onorevole Aliverti ha proposto la soppressione.

(È respinto).

S'intende pertanto soppresso il periodo al secondo comma dell'articolo 6.

MILANI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione del secondo emendamento Aliverti.

PRESIDENTE Pongo in votazione lo emendamento Aliverti aggiuntivo al terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Milani.

(È approvato).

S'intende pertanto ripristinato il punto 6) soppresso dal Senato.

MILANI. Per quanto riguarda l'emendamento del Governo, vorrei far notare che mentre il quinto comma dell'articolo 6 stabilisce che il contributo decorre dalla data di stipula del contratto, secondo l'articolo 3 non si ha diritto al contributo dal momento della stipula del contratto, ma entro un anno dalla data di comunicazione da parte del ministro dell'industria della concessione del contributo.

PRESIDENTE. A me pare che sia questione di formulazione più razionale o meno.

LAFORGIA. È pratica consolidata che, presentate le domande da parte degli interessati, svolto l'iter burocratico, e accordato il finanziamento da parte degli organi competenti, l'erogazione del contributo può avvenire entro un anno dalla decisione. L'istituto può procedere al finanziamento, ma se si dice che il contributo decorre dalla data del finanziamento, anche se anticipa i tempi e non aspetta il contratto, è facile che i tassi siano pari a quelli derivanti dal contributo che il ministero eroga, altrimenti diventa un prefinanziamento ai tassi di mercato. Per questo è importante dire « dalla data di erogazione ».

MILANI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sull'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quinto comma dell'articolo 6 di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

Il quinto comma dell'articolo 6 s'intende pertanto soppresso.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo.

ART. 7.

(Fondo centrale di garanzia).

È istituito presso il Mediocredito centrale un fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge.

Il fondo centrale di garanzia ha personalità giuridica ed è amministrato da un comitato composto da nove membri di cui uno designato dal ministro del tesoro, uno dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Mediocredito centrale, tre dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, uno dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e uno dalle regioni.

Spetta al comitato di cui al precedente comma di deliberare in ordine ai criteri e alle modalità che dovranno disciplinare gli interventi del fondo centrale di garanzia e ai limiti di intervento del fondo stesso.

Al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 che non siano in grado di offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a copertura dei finanziamenti concessi.

La garanzia è accordata su domanda degli aventi diritto, presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento, previo accertamento della serietà e capacità imprenditoriale degli operatori commerciali e della rispondenza dei programmi proposti alle direttive di adeguamento della rete distributiva, approvate dai consumi, a norma del Capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426.

La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica nella misura del 100 per cento sino a lire 30 milioni della perdita subita dall'istituto finanziatore e fino all'80 per cento per l'eccedenza, a fronte del capitale, interessi di mora nella misura contrattualmente prevista sino alla data di liquidazione della perdita da parte del fondo, accessori e spese, dopo aver sperimentate tutte le procedure giudiziarie ed extragiudiziarie ritenute utili nei confronti del beneficiario ed eventuali altri garanti.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

(Fondo centrale di garanzia).

È istituito presso il Mediocredito centrale un fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge, le cui disponibilità sono tenute presso la tesoreria centrale dello Stato.

Il fondo centrale di garanzia è amministrato da un comitato nominato con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il ministro del tesoro, composto da nove membri di cui uno designato dal ministro del tesoro, uno dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, due dal Mediocredito centrale, due dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, uno dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e uno designato dall'ANCI.

Spetta al comitato di cui al precedente comma di deliberare in ordine ai criteri e alle modalità che dovranno disciplinare gli interventi del fondo centrale di garanzia e ai limiti di intervento del fondo stesso.

Al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 che non siano in grado di offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a copertura dei finanziamenti concessi.

La garanzia è accordata su domanda degli aventi diritto, presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento, previo accertamento della serietà e capacità im-

prenditoriale degli operatori commerciali e della rispondenza dei programmi proposti alle direttive di adeguamento della rete distributiva, approvate dai comuni, a norma del Capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426.

La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica nella misura del 100 per cento sino a lire 30 milioni della perdita subita dall'istituto finanziatore e fino all'80 per cento per la eccedenza, a fronte del capitale, interessi di mora in misura non superiore al tasso di riferimento relativo al tasso di interesse del finanziamento, accessori e spese, dopo aver sperimentate tutte le procedure giudiziarie ed extragiudiziarie ritenute utili nei confronti del beneficiario ed eventuali altri garanti.

L'onorevole Milani ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere al primo comma le parole « le cui disponibilità sono tenute presso la tesoreria centrale dello Stato ».

MILANI. Il fondo di garanzia è istituito presso il Mediocredito e non vedo perché le disponibilità debbano essere depositate presso il ministero.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Questo emendamento è stato sollecitato dal tesoro.

LAFORGIA. Ma questo comporta grossi problemi. Sono d'accordo con l'emendamento Milani e propongo che diventi emendamento della Commissione.

MILANI. D'accordo. Ritiro l'emendamento, se sarà ripresentato dal relatore.

ALESI. Il fondo centrale di garanzia è amministrato da un comitato diverso da quello per il fondo di finanziamento.

PRESIDENTE. In effetti l'onorevole Milani propone la soppressione dell'obbligo di tenere disponibilità inerenti al fondo di garanzia presso il tesoro, cioè di lasciarlo presso il Mediocredito.

FIORET, *Relatore*. Ha ragione l'onorevole Milani, altrimenti si complica tutto. Faccio quindi mio l'emendamento Milani.

ALESI. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione il periodo del primo comma dell'articolo 7, di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

S'intende pertanto soppresso il periodo al primo comma dell'articolo 7.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

(Dotazioni del Fondo centrale di garanzia).

Le dotazioni del fondo centrale di garanzia sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi;

b) dalle somme ancora disponibili dal fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale di cui alle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142; 18 marzo 1968, n. 241; 12 febbraio 1969, n. 7; 12 dicembre 1970, n. 979, e 26 maggio 1971, n. 288.

c) da un contributo dello Stato di 1 miliardo di lire che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per ogni esercizio finanziario relativo alla durata della presente legge;

d) dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo;

e) dagli eventuali contributi degli istituti ed aziende di credito o di enti, pubblici e privati, od associazioni interessati allo sviluppo e all'ammodernamento dell'apparato distributivo.

Le regioni a statuto speciale ed ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano hanno facoltà di istituire propri fondi di garanzia, a copertura dei rischi inerenti alle agevolazioni di cui al precedente articolo 3, ottavo comma.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

(Dotazioni del Fondo centrale di garanzia).

Le dotazioni del fondo centrale di garanzia sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare quale

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto all'atto dell'erogazione, sull'importo originario, dei finanziamenti concessi;

b) dalle somme rimaste eventualmente disponibili dal fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale di cui alle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142; 18 marzo 1968, n. 241; 12 febbraio 1969, n. 7; 12 dicembre 1970, n. 979, e 26 maggio 1971, n. 288;

c) da un contributo dello Stato di 1 miliardo di lire che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per ogni esercizio finanziario relativo alla durata della presente legge, con copertura dell'onere relativo all'onere finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;

d) dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo;

e) da contributi degli istituti ed aziende di credito che saranno determinati dal comitato di cui all'articolo 6 sull'ammontare complessivo delle operazioni in essere alla fine dell'anno precedente.

L'onorevole Milani ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il punto e) aggiungere il punto f): «dagli eventuali contributi di enti, pubblici e privati, od associazioni interessate allo sviluppo e all'ammodernamento dell'apparato distributivo».

Ripristinare l'ultimo comma dell'articolo 8.

MILANI. Il primo emendamento si riferisce ad una modifica del Senato che non ho compreso.

Il Senato ha modificato il punto e) approvato dalla nostra Commissione togliendo la parola «eventuali» e ha rafforzato il concetto che le banche debbono partecipare con dei contributi al fondo di garanzia.

ALESI. Con la modifica introdotta dal Senato rimane un obbligo dei contributi per gli istituti e le aziende di credito; ora, non credo che si possa stabilire lo stesso obbligo per gli enti pubblici e gli enti privati.

Pongo in votazione il primo emendamento Milani.

(È approvato)

Pongo in votazione il secondo emendamento Milani.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

(Inalienabilità e incedibilità).

Le opere realizzate ed i beni acquisiti con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti, salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dei mutui secondo i criteri e con le procedure stabilite dal precedente articolo 6.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

(Inalienabilità e incedibilità).

Le opere realizzate ed i beni acquisiti, ad eccezione delle scorte, con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti; salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dei mutui secondo i criteri e con le procedure stabilite dal precedente articolo 6.

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

(Estinzione anticipata del mutuo, scioglimento o cessazione dell'impresa).

In caso di anticipata estinzione del mutuo concesso, di scioglimento o di cessazione dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo viene interrotta con effetto immediato e l'eventuale residuo debito dovrà esser versato, in unica soluzione, al momento dello scioglimento o della cessazione dell'attività commerciale.

In caso di fallimento dell'impresa, l'erogazione del contributo viene interrotta al-

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

l'atto della dichiarazione giudiziale di insolvenza ed il residuo debito sarà soddisfatto alla data di riparto finale dell'attivo.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato.

ART. 10.

(Estinzione anticipata del mutuo, scioglimento o cessazione dell'impresa).

In caso di anticipata estinzione del mutuo concesso, di scioglimento o di cessazione dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo viene interrotta con effetto immediato e l'eventuale residuo debito dovrà esser versato, in unica soluzione, al momento dello scioglimento o della cessazione dell'attività commerciale.

In caso di fallimento dell'impresa, l'erogazione del contributo viene interrotta all'atto della dichiarazione giudiziale di insolvenza.

Anche a questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

(Agevolazioni tributarie).

Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore degli istituti e degli enti finanziatori, gli atti, i contratti e le formalità relative alla concessione e alla gestione di finanziamenti assistiti dal contributo in conto interessi, di cui alla presente legge, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonché dalle imposte di registro ed ipotecarie, tranne gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e della tassa di bollo sulle cambiali che viene stabilita nella misura fissa di lire 10 per ogni 100 mila lire o frazione, qualunque sia la scadenza.

Analoghe agevolazioni tributarie, sono applicabili per le operazioni relative al fondo centrale di garanzia.

Gli onorari e i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili e agli archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalità inerenti ai finanziamenti concessi dagli istituti facoltizzati ad operare a termini della presente legge, nonché i diritti spettanti alle cancellerie per la trascrizione dei privilegi, sono ridotti alla metà.

Le modificazioni agli atti costitutivi degli istituti stessi sono registrati a tassa fissa e gli onorari e i diritti notarili sono ridotti alla metà.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

(Agevolazioni tributarie).

Agli atti, ai contratti e alle formalità relative alla concessione e alla gestione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Analoghe agevolazioni tributarie sono applicabili per le operazioni relative al fondo centrale di garanzia.

Gli onorari e i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili e agli archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalità inerenti ai finanziamenti concessi dagli istituti facoltizzati ad operare a termini della presente legge, nonché i diritti spettanti alle cancellerie per la trascrizione dei privilegi, sono ridotti alla metà.

Le modificazioni agli atti costitutivi degli istituti stessi sono registrati a tassa fissa e gli onorari e i diritti notarili sono ridotti alla metà.

Il relatore, onorevole Fioret, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole « agli articoli 15 e 22 » con le seguenti « al titolo IV ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 12 non è stato modificato dal Senato.

In attesa del parere della VI Commissione finanze e tesoro, che ci perverrà entro domani mattina, rinvio il seguito della discussione alla seduta di domani.

La seduta termina alle 13,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI